



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.667 dell'8 marzo 2010

Consiglio Federale n.4- Roma, 5 e 6 marzo 2010

DELIBERA N.337

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti l'art. 12 della Legge 23 marzo 1981 n. 91, così come modificata dal D.L. 20/09/96 n. 485, convertito nella Legge 18/11/96 n. 586;
- preso atto della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria delle Società in data 9/7/94, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento della Federazione Italiana Pallacanestro un Settore Professionistico;
- ritenuto di fissare per le Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche la normativa relativa ai criteri per l'ammissione al Campionato 2009/2010;
- sentita la Commissione Tecnica di Controllo Società Professionistiche (Com.Te.C.);
- visti i principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali approvati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 10 marzo 2009;
- considerate le Convenzioni siglate dal Presidente Dino Meneghin con Agenzia delle Entrate ed Enpals;

DELIBERA

Di fissare la seguente normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche al Campionato **2010/2011**.

PARTE PRIMA.

Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:

- **aver dimostrato il rispetto delle seguenti condizioni:**
 1. avere al 31 marzo 2010 un rapporto Ricavi / Indebitamento con quoziente non inferiore a **2,0** - come desumibile dall'apposito prospetto debitamente sottoscritto dal legale rappresentante e dai componenti l'organo di controllo. L'indebitamento complessivo alla data del 31 marzo 2010, non dovrà comunque essere superiore del 10% rispetto a quella esposto alla data del 30 giugno 2009;

Si precisa che l'eccedenza d'indebitamento rispetto all'anno precedente non viene applicato per le società:

- che presentano un coefficiente Indebitamento/Patrimonio Netto non superiore a **4,00** ;
- che presentano un indebitamento complessivo, alle date di riferimento dei parametri trimestrali, non superiore ad Euro 600.000,00 per Serie A ed Euro 350.000,00 per Legadue.
- Un parametro R/I superiore a 10.

*Per le Società che nella stagione sportiva **2009/2010** hanno disputato un campionato non professionistico ed erano costituite in forma dilettantistica, ai fini del calcolo del parametro utilizzeranno i ricavi di competenza relativi al periodo 01/07/2009 – 31/03/2010 del periodo aumentati del 20%;*

1. il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati al netto dei relativi fondi di ammortamento, alla data del 31 marzo 2010, dovranno essere finanziati con mezzi propri nella misura minima del 50% (cinquanta per cento).

Il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati (al netto dei relativi fondi di ammortamento) è rappresentato dai diritti pluriennali giocatori prima squadra, dalla capitalizzazione costi vivaio, dagli eventuali oneri pluriennali da ammortizzare iscritti ai sensi dell'art. 18 bis della Legge 23 marzo 1981 n. 91 e da qualsivoglia altre immobilizzazioni immateriali riconducibili al diritto ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati.

I mezzi propri sono rappresentati dal capitale sociale sottoscritto e versato, le riserve ordinarie e straordinarie, gli utili di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate, ed i finanziamenti soci in conto capitale.

2. aver adempiuto fino al **30 aprile 2010** ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati e nei confronti del Fondo Accantonamento Fine Carriera, ivi comprese quelle previste dall'art.128 Regolamento Organico F.I.P.;
3. aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d'imposta, nei confronti dell' Erario per **IRPEF/IRE** e nei confronti dei vari Enti Previdenziali (**ENPALS ed INPS**) fino al **30 aprile 2010 compreso (pagamento F/24 entro 16/5/2010)**, ivi comprese quelle previste dall'art. n.128 Regolamento Organico F.I.P.; nonché aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o indiretta, nei confronti dell'Erario per **IRES, IRAP, IVA** fino al **31/12/2009**;

Si precisa inoltre che saranno considerati debiti verso Erario ed Enti Previdenziali, anche le sanzioni ed interessi per omessi o ritardati versamenti contenuti nelle cartelle esattoriali divenute esecutive alla data del 30/04/2010.

In presenza di debiti per imposte contributi previdenziali e oneri accessori così come sopra indicati, la Società è considerata in regola con gli adempimenti ai fini fiscali e previdenziali, qualora, in relazione ai medesimi debiti, ricorra una delle fattispecie di seguito indicate:

- ammissione al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell'ENPALS, INPS Agenzia delle Entrate e/o enti o società competenti alla riscossione in presenza di regolare pagamento delle rate scadute;
- emissione di un provvedimento di sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale eventualmente emesso in sede di contenzioso amministrativo ovvero giudiziale in relazione a debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo;
- sospensione degli obblighi fiscali e contributivi ovvero rinvio della relativa scadenza a seguito di disposizioni normative.

4. aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti degli Enti Federali e delle Società affiliate alla F.I.P., ivi comprese quelle previste dall'art. n. 128 Regolamento Organico F.I.P.
5. aver rispettato le condizioni di ammissione e di permanenza nella Lega Società di Pallacanestro Serie A e di Legadue, come meglio precisate all'art.2 dei rispettivi

Regolamenti Tecnici Esecutivi. Con riferimento a tale punto, resta ferma la competenza Federale per la determinazione delle Società aventi diritto al Campionato 2010/2011.

6. Non sussistenza delle condizioni previste dagli art. 2447 per le S.p.A. ovvero 2482ter per le S.r.l. e 2484 Codice Civile alla data del 31 marzo 2010 così come risultante dalla situazione patrimoniale societaria e dalla attestazione rilasciata dal Collegio Sindacale.
7. Aver sottoscritto specificamente la clausola compromissoria contenuta nella domanda di ammissione.

aver presentato, entro il termine del 31 maggio 2010 alla F.I.P. e per conoscenza, alla Leghe riconosciute dalla F.I.P., la seguente documentazione:

- a) domanda di ammissione contenente l'accettazione della clausola compromissoria compilata obbligatoriamente sulla base del modello di cui all'allegato A.
- b) Prospetto relativo al rapporto tra i Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto riferito alla data del 31 marzo 2010, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B e debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale e dai componenti l'Organo di Controllo.

In caso di mancato rispetto dei rapporti di cui al punto 1 e 2 della presente delibera la situazione patrimoniale deve essere riequilibrata mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi esclusivamente:

- a) con versamenti in conto futuro aumento di capitale
 - b) con versamenti in conto futuro copertura perdite
 - c) nella forma dell'aumento di Capitale Sociale regolarmente sottoscritto e versato;
 - d) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei Soci regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell'organo amministrativo, recante il parere favorevole e di congruità dell'organo di controllo. Dette operazioni assumono rilevanza ai fini di tale parametro solo se i relativi versamenti vengono eseguiti presso conti correnti bancari intestati alla Società. Si precisa che i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero e postergato non possono essere restituiti ai Soci, salvo quanto previsto nell'articolo 2467 C. C.
- c) Situazione patrimoniale ed economica di competenza al 31 marzo 2010 redatta secondo lo schema di cui all'allegato D.
 - d) Dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE/IRPEF ed al Fondo Fine Carriera così come da prospetto riconciliativi – allegato E - riferito al solo mese di **aprile 2010** corredato dalle copie dei modelli F/24 attestanti l'avvenuto versamento.
 - e) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento Fine Carriera, a tutto il mese di **aprile 2010**.
 - f) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dall'Organo di Controllo di avvenuto pagamento di avvenuto pagamento di **IVA IRES** ed **IRAP** fino al **31/12/2009**.
 - g) Certificazione camerale rilasciato dagli organi competenti;
 - h) Copia autentica dello Statuto conforme al nuovo testo tipo approvato dalla F.I.P. in data 21/22 ottobre 2005, o per le Società che hanno già effettuato l'invio, dichiarazione attestante che lo Statuto vigente è conforme al testo tipo approvato dalla F.I.P.;

- i) Attestazione del Collegio Sindacale che alla data del **31 marzo 2010** la Società non si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli art.2447 ovvero 2482 ter per le S.r.l. e 2484 C.C. In caso contrario la Società dovrà eliminare tale situazione mediante apposita Assemblea Straordinaria da tenersi, entro il termine del **31 maggio 2010**. I versamenti necessari alla ricapitalizzazione dovranno essere effettuati esclusivamente in denaro su conti correnti intestati alla Società, entro **la data del 12 luglio 2010**.
- j) Eventuale verbale di Assemblea Straordinaria di cui al punto precedente, corredato dalle contabili bancarie dei versamenti necessari alla ricapitalizzazione.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE SECONDA

Le Società già appartenenti ai campionati non professionistici, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche e costituite sotto forma di Società di capitale (S.p.A. e S.r.l.), debbono presentare, **nel termine del 25 giugno 2010**, alle Leghe riconosciute dalla F.I.P. ed alla Federazione Italiana Pallacanestro, in copia, apposita domanda corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.

Se già appartenenti ai campionati non professionistici e costituite in forma diversa dalle Società di capitale, debbono presentare, **nel termine del 25 giugno 2010**, alla F.I.P. e alle Leghe riconosciute dalla F.I.P. a norma del titolo VI art. n. 58 dello Statuto Federale, in copia, apposita domanda corredata dalla perizia giurata ai sensi dell'art. 2343 Codice Civile, predisposta ai fini della trasformazione in Società di capitale, da effettuare tempestivamente nella eventualità di positiva selezione per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche.

Per tale ammissione, oltre all'atto di trasformazione predetto, ai sensi degli artt. 2498 e segg. Codice Civile, dovranno essere presentati, nei termini assegnati dalla F.I.P., lo Statuto redatto in conformità a quello tipo stabilito dalla F.I.P. ed una situazione patrimoniale iniziale nonché idonea documentazione di cui ai precedenti punti a, e, f.

Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato di Pallacanestro delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo.

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte III della presente delibera.

PARTE TERZA

Le Società che non avranno rispettato le condizioni nonché gli obblighi documentali previsti dalla presente delibera, verranno informate, entro il **1 luglio 2010** anche tramite telefax, dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione ai campionati professionistici.

A fronte di tali comunicazioni, le Società potranno regolarizzare le loro posizioni **entro e non oltre il termine perentorio del 12 luglio 2010**, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione. Le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza del detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione ai fini della deliberazione di ammissione al campionato.

Per la ricezione di detta comunicazione, le Società hanno l'onere di comunicare **entro il 1 giugno 2010**, il numero di telefax ove questo sia nuovo o diverso da quello risultante dall'annuario federale in corso.

Entro la data del **12 luglio 2010** la Lega di Pallacanestro Serie A e la Legadue comunicheranno alla FIP, a mezzo fax, l'elenco delle società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Leghe stesse nonché l'elenco delle società che non hanno adempiuto a quanto previsto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo della Lega di Pallacanestro serie A e dall'art. 2 del

Regolamento Tecnico Esecutivo di Legadue specificando le motivazioni che non rendono possibile la permanenza o l'ammissione alle Leghe.

Entro la data del **14 luglio 2010** la Com.Te.C. comunicherà alla F.I.P. l'elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della presente delibera.

La F.I.P. viste le comunicazioni delle Leghe riconosciute, relativamente agli accertamenti previsti a loro carico dalla presente delibera e dai rispettivi regolamenti, nonché sentita la Com.Te.C., provvederà all'iscrizione delle Società ai Campionati di competenza entro il termine del **18 luglio 2010** fissando apposita riunione del Consiglio Federale.

Avverso la decisione del Consiglio Federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è esclusa ogni impugnativa in ambito federale; è unicamente consentito ad iniziativa della sola società non ammessa, con dispensa dalla proposizione del tentativo di conciliazione, il ricorso per arbitrato davanti al Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il C.O.N.I., da proporsi nei termini e nei modi di cui all'apposito Regolamento per le controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di sport professionistici.

Le Società aventi diritto a partecipare al Campionato delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modifiche, escluse a motivo del mancato rispetto delle condizioni nonché degli obblighi documentali della presente delibera, possono essere ammesse, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni delle Leghe riconosciute dalla F.I.P., ad altri campionati dilettantistici, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, con il Consiglio Federale competente a decidere.

DELIBERA N.338

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo– Settore Professionistico, disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;
- preso atto che la società Pallacanestro Vigevano s.r.l. ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 4 marzo 2010 che si hanno per integralmente richiamati nella presente delibera;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la società Pallacanestro Vigevano s.r.l. con non meno di 4 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011;
- viste altresì le sanzioni previste dall'art. 29 R.E. – Settore Prof.;

DELIBERA

disporre a carico della società Pallacanestro Vigevano s.r.l. la decurtazione di 4 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011.

DELIBERA N.339

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, disciplinanti i controlli in materia economico – finanziaria;
- preso atto che la società Nuova AMG Sebastiani Basket ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 4 marzo 2010 che si hanno per integralmente richiamati nella presente delibera;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la società Pallacanestro Vigevano s.r.l. con non meno di 8 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011;
- viste altresì le sanzioni previste dall'art.29 R.E. – Settore Prof.;

DELIBERA

disporre a carico della società Nuova AMG Sebastiani Basket s.r.l. la decurtazione di 8 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011.

DELIBERA N.340

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta di ristrutturazione degli ordinamenti dei campionati femminili federali avanzata dal Presidente del Settore Agonistico che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

Approvare la proposta di ristrutturazione degli ordinamenti dei campionati femminili federali come da allegato alla presente delibera che ne forma parte integrante e sostanziale.

RISTRUTTURAZIONE ORDINAMENTI DEI CAMPIONATI FEMMINILI

Per gli anni sportivi 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 i Campionati saranno così strutturati:

- Serie A1 Femminile: 12 squadre
Serie A2 Femminile: 28 squadre – 2 gironi da 14 squadre
Serie B d'Eccellenza: 136 squadre – 12 gironi da 10, 12 e 14 squadre

Il campionato regionale di Serie C sarà così formulato:

300 squadre - primo campionato seniores a libera partecipazione ad esclusione della Regione Lombardia.

Formule anno sportivo 2010/2011

Serie A1 Femminile

12 squadre.

Un girone all'italiana con gare di Andata – Ritorno (22 gare). Al termine della fase regolare le prime 8 classificate disputeranno i play off; le ultime 4 classificate disputeranno i play out.

La vincente dei play off si aggiudicherà il titolo di Campione d'Italia; la perdente dei play out retrocederà in A2 Femminile.

Serie A2 Femminile

28 squadre

2 gironi all'italiana da 14 squadre con gare di Andata – Ritorno (26 gare).

Al termine della fase regolare, le prime 8 classificate di ogni girone disputeranno i play off; la squadra classificatasi al nono posto si ferma; la 14^a retrocede direttamente; le squadre classificatesi dal 10^o al 13^o posto disputeranno i play out; la perdente retrocederà in serie A2.

Le vincenti i play off dei due gironi effettueranno in campo neutro lo spareggio per la promozione in serie A1.

B d'Eccellenza Femminile – amministrata dai Comitati Regionali

72 squadre, suddivise in 3 aree geografiche chiamate "raggruppamenti" (raggruppamento A, B e C), ogni raggruppamento sarà formato da due gironi all'italiana (gironi A1 e A2, B1 e B2, C1 e C2) composti da 12 squadre ciascuno, formati con criteri geografici o di opportunità logistica.

Al termine di questa fase, le squadre classificatesi ai primi 8 posti di ogni girone disputeranno i play off affrontandosi con le squadre dell'altro girone.

Esempio

1^a classificata del girone A1 si scontrerà con l'8^a classificata del girone A2

2^a classificata del girone A1 si scontrerà con la 7^a classificata del girone A2

Spareggio promozione

Al termine dei play off, le sei vincenti accederanno allo spareggio promozione in campo neutro e si incontreranno secondo il seguente calendario:

Spareggio nord

GARA1

1^a girone A1 VS 1^a girone A2

GARA2

Vincente GARA1 VS 1^a girone B1

GARA3

Perdente GARA1 VS 1^a GIRONE B1

Spareggio Sud

GARA 1

1^a girone B2 VS 1^a girone C1

GARA2

Vincente GARA1 VS 1^a girone C2

GARA3

Perdente GARA1 VS 1^a girone C2

Le prime due classificate di ogni concentramento saranno promosse in serie A2 anno sportivo 2011/2012.

PLAY OUT

Per ogni girone le ultime due squadre classificate della fase regolare saranno ammesse ai Play-Out e si affronteranno al meglio delle tre partite per ogni fase con le squadre dello stesso raggruppamento.

La sequenza delle gare sarà: CASA – FUORI – CASA

La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica nella Fase Regolare.

Le 3 perdenti i play-out saranno retrocesse in Serie C.

Promozioni dalla B/regionale all'unica B nazionale:

Potrebbero essere apportati dei correttivi sulla base delle società partecipanti al Campionato di B d'Eccellenza nel prossimo anno sportivo

Abruzzo	1
Basilicata	0 (partecipa alla B/reg con la Campania)
Calabria	0 (partecipa alla B/reg con la Sicilia)
Campania	5
Emilia Romagna	9
Friuli Venezia Giulia	7
Lazio	4
Liguria	1
Lombardia	6
Marche	4
Molise	0 (non ha squadre in B/regionale)
Piemonte	5
Puglia	7
Sardegna	6
Sicilia	7
Toscana	7
Trentino Alto Adige	0 (partecipa alla B/reg con il Veneto)
Umbria	1
Veneto	4

Formule anno sportivo 2011/2012 e successivi

Serie A1 Femminile

12 squadre

1 girone all'italiana con gare di A/R (22 gare).

Al termine della fase regolare le prime 8 giocano tra di loro per lo scudetto e le ultime 4 giocano tra di loro per la retrocessione. Per lo scudetto si gioca con una fase ad orologio (7 gare) e poi con i play-off. Per la retrocessione si gioca con un girone all'italiana con gare di A/R (6 gare) e poi play-out. In entrambe le fasi, ad orologio e girone si portano i punti della fase regolare. (N.B. i play-off ed i play-out potrebbero non interessare tutte le società).

La vincente i play-off è Campione d'Italia, la perdente i play-out retrocede in A2.

Serie A2 Femminile

28 squadre

2 gironi all'italiana da 14 squadre con gare di Andata – Ritorno (26 gare).

Al termine della fase regolare, le prime 8 classificate di ogni girone disputeranno i play off; la squadra classificatasi al nono posto si ferma; la 14^a retrocede direttamente; le squadre classificatesi dal 10° al 13° posto disputeranno i play out; la perdente retrocederà in serie A2.

Le vincenti i play off dei due gironi effettueranno in campo neutro lo spareggio per la promozione in serie A1.

Serie B- amministrata dai Comitati Regionali

136 squadre divise in 12 gironi così composti:

14 squadre: Lombardia

12 squadre: Campania/Basilicata, Emilia Romagna, Lazio/Umbria, Piemonte/Liguria, Toscana e Veneto/Trentino Alto Adige;

10 squadre: Friuli Venezia Giulia, Marche/Abruzzo/Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia/Calabria.

Gare di A/R nella fase regolare + play-off per un minimo di 24 gare.

Saranno ammesse ai 4 concentramenti per la promozione in A2 16 squadre.

4 concentramenti da 4, la vincente è promossa in A2.

Le ultime 2 retrocedono in C regionale.

DELIBERA N.341

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la nota del 23 ottobre 2009 (prot. n. 462) l'Ufficio Direzione Affari Legali – Supporto Conformità Statuti e Regolamenti del CONI con la quale ha inviato proprie osservazioni in merito anche all'articolo 124 R.G.;

visto l'articolo 124 del Regolamento Organico;

esaminata la proposta di modifica dell'articolo di cui sopra, avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia ad esito delle osservazioni del CONI;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, l'articolo 124 del Regolamento di Giustizia, come segue:

Art. 124 – Esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione

[1] L'esclusione dalle liste consiste nella cancellazione del tesserato in attività da ogni categoria arbitrale.

[2] La revoca della qualifica consiste nella cancellazione del tesserato dalla qualifica rivestita.

[3] La retrocessione consiste nell'ammissione del tesserato alla categoria inferiore cui aveva diritto secondo quanto previsto dal Regolamento C.I.A. e dai Codici comportamentali.

[4] Le sanzioni di cui al presente articolo sono comminate per gravi infrazioni dei regolamenti federali in genere, del Regolamento C.I.A. o dei Codici comportamentali.

DELIBERA N.342

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie deliberazioni, assunte nelle riunioni svolte nel corso della presente stagione sportiva, con le quali sono stati modificati gli articoli 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72bis, 76, 94, 98, 119, 120, 124, 126, 127, 128, 129 e 130 del Regolamento di Giustizia;

- vista la nota del 23 ottobre 2009 (prot. n. 462) l'Ufficio Direzione Affari Legali – Supporto Conformità Statuti e Regolamenti del CONI con la quale ha inviato proprie osservazioni in merito agli articoli 66, 67, 72bis, 124;
- visto gli articoli 66, 67 e 72bis del Regolamento di Giustizia;
- esaminata la proposta di modifica degli articoli di cui sopra, avanzata dalla Segreteria degli Organi di Giustizia ad esito delle osservazioni del CONI;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, gli articoli 66, 67 e 72bis del Regolamento di Giustizia, come segue:

Art. 66 - Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia disciplinare, quale organo di primo grado

[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente ad adottare i seguenti provvedimenti in materia disciplinare:

- 1) nei confronti delle società e dei tesserati: la radiazione;
- 2) nei confronti dei procuratori per le infrazioni al Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di giocatori e tecnici professionisti di pallacanestro:
 - a) ammonizione o deplorazione (art. 9 e 10), a seconda della gravità e tenuto conto di eventuali recidive, per violazione dei propri doveri o abuso dei propri diritti sanciti dal Regolamento Procuratori;
 - b) ammenda da €. 5.000 ad €. 10.000 da corrispondersi (a pena di sospensione dal Registro) entro il termine massimo di trenta giorni per violazione dei divieti previsti dall'art. 13 del Regolamento Procuratori;
 - c) la sospensione dal Registro quale eventuale sanzione aggiuntiva per violazione dei divieti previsti dall'art. 13 del Regolamento Procuratori;
 - d) cancellazione dal registro per il venir meno dei requisiti necessari e dichiarati per l'iscrizione o all'insorgere di incompatibilità accertate.

Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive.

3) nei confronti dei tesserati C.I.A. per le infrazioni al Regolamento del C.I.A. ed ai Codici Comportamentali emanati dallo stesso:

- a) ammonizione (art. 121) per violazioni degli obblighi federali;
- b) deplorazione (art. 122) per violazione dei doveri di lealtà e correttezza qualora non sia espressamente prevista una più grave sanzione;
- c) sospensione (art. 123), per le infrazioni dei regolamenti federali in genere ed al regolamento C.I.A. in particolare per le violazioni delle regole comportamentali o per quanto contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo;
- d) esclusione dalle liste, revoca della qualifica e retrocessione (art. 124), per le infrazioni dei regolamenti federali in genere, nei casi previsti dal Regolamento C.I.A. e dai codici comportamentali;
- e) radiazione (art. 125) per le più gravi infrazioni che rendano impossibile la permanenza nella categoria arbitrale e tra i tesserati della F.I.P.

4) Per l'applicazione delle sanzioni sopra indicate la Commissione Giudicante Nazionale procede in composizione collegiale con l'osservanza delle norme sui deferimenti di cui agli artt. 46 e segg. Ovvero, per i tesserati CIA, anche su segnalazione del Comitato stesso.

Art. 67 - Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in materia contenziosa, quale organo di primo grado

[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente, in materia contenziosa, a decidere i reclami di primo grado relativi ai campionati che non siano devoluti alla competenza degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, avverso:

- a) violazione art.77 R.E.;
- b) irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature;
- c) posizione irregolare del giocatore od allenatore;

d) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore.

[2] La Commissione Giudicante Nazionale è altresì competente a deliberare in ordine ai ricorsi presentati dai tesserati C.I.A. relativamente alla esclusione dalle liste di fine anno sportivo, alla retrocessione e alla mancata promozione secondo le procedure fissate dal regolamento di Giustizia e dal Regolamento C.I.A. I ricorsi sono proposti con atto presentato alla Segreteria della Commissione entro sette giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Si osservano in quanto compatibili le residue disposizioni di cui all'artt. 71 e segg.

[3] La Commissione Giudicante Nazionale è inoltre competente ad esaminare i reclami contro ogni altro provvedimento di Organo federale, il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di altro Organo o ne sia esplicitamente esclusa l'impugnabilità.

Art. 72 bis – Ricorso avverso il provvedimento di archiviazione

[1] Il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione può essere proposto alla Commissione Giudicante Nazionale, competente a decidere in composizione monocratica entro venti giorni dalla data di presentazione del ricorso, dalla società affiliata o dal tesserato che avevano presentato denuncia alla Procura o successivamente siano stati coinvolti in indagini e che ne abbiano interesse.

[2] Il ricorso avverso il provvedimento di archiviazione proposto dal denunciante deve essere anticipato via fax e spedito alla Commissione Giudicante Nazionale, a mezzo posta celere, corriere o altro mezzo equipollente entro le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di archiviazione.

Per gli altri soggetti successivamente coinvolti nell'indagine e che ne abbiano interesse, il ricorso può essere proposto entro 30 giorni dalla data del deposito del provvedimento di archiviazione e spedito (previo anticipo via fax) alla Commissione Giudicante Nazionale, a mezzo posta celere, corriere o altro mezzo equipollente.

[3] Nello stesso termine deve essere inviata copia del ricorso, con l'eventuale documentazione allegata, alla Procura Federale.

[4] Dopo l'inoltro del ricorso e fino alla discussione del medesimo, la parte interessata ha il diritto di prendere visione degli atti ufficiali presso la sede dell'Organo giudicante adito.

DELIBERA N.343

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la normativa WADA e la normativa del CONI in materia di doping;

esaminata la proposta di modifica dell'articolo 95bis del Regolamento Organico, avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali di concerto con il medico federale;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

abrogare, con effetto immediato, l'articolo 95bis del Regolamento Organico.

DELIBERA N.344

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto Il Regolamento dei Procuratori applicato dalla FIBA;

considerato che nel regolamento FIBA non si registra distinzione a proposito del procuratore tra professionisti e dilettanti, per cui implicitamente si riconosce la figura del procuratore anche per il dilettante purché maggiorenne;

- considerato altresì che nell'attuale regolamento applicato dalla FIP, invece, esiste una specifica limitazione che consente ai procuratori di operare solo per società e atleti professionisti;
- constatato che la limitazione ai professionisti non toglie che in ambito dilettantistico si faccia uso dei procuratori sportivi benché tali rapporti non siano riconosciuti da FIP;
- ritenuto pertanto opportuno l'ampliamento del riconoscimento dell'operatività dei procuratori anche per le attività svolte in ambito dilettantistico, fatto salvo il divieto di svolgere funzioni da parte di procuratore su tesserati minorenni;
- letta la relazione presentata dal Presidente della Commissione Procuratori;

DELIBERA

conferire mandato alla Commissione Procuratori di modificare il Regolamento per l'esercizio dell'attività dei Procuratori recependo le normative emanate dalla FIBA in ordine al settore dilettantistico.

DELIBERA N.345

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la propria delibera n.344 assunta nell'odierna riunione con la quale è stato conferito mandato alla Commissione Procuratori di modificare il Regolamento per l'esercizio dell'attività dei Procuratori recependo le normative emanate dalla FIBA in ordine al settore dilettantistico;
- considerato che l'introduzione di tale normativa implicherà un mutamento importante nello scenario della pallacanestro dilettantistica;
- ravvisata pertanto la necessità di individuare un Consigliere Federale che partecipi alle riunioni della Commissione Procuratori per valutare l'impatto e le ricadute che l'introduzione del nuovo regolamento avrà nell'ambito del settore dilettantistico allo scopo di adeguatamente riferire in sede di Consiglio Federale;
- individuata nel Consigliere Federale Mario Di Marco la persona idonea;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di individuare nel Consigliere Federale Mario Di Marco la persona che parteciperà alle riunioni della Commissione Procuratori per valutare l'impatto e le ricadute che l'introduzione del nuovo regolamento per l'attività dei Procuratori avrà nell'ambito del settore dilettantistico, allo scopo di adeguatamente riferire in sede di Consiglio Federale.

DELIBERA N.346

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento CIA;
- ritenuto opportuno modificare il testo del Regolamento CIA sostituendo le parole "commissario speciale" con la parola "osservatore";
- acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, con effetto immediato, il testo del Regolamento CIA sostituendo le parole "Commissario speciale" con la parola "osservatore"

DELIBERA N.347

Il Consiglio Federale

- visti lo Statuto e i regolamenti federali
- visto il provvedimento del 22.01.10 con cui la CVA ha ratificato il lodo arbitrale emesso tra le parti Mattoccia Virginio + 3 / A.S.Dil. Stella Azzurra – Germano D'Arcangeli assegnando termine sino al 16.02.10 per adempiere a quanto prescritto nel lodo;
- visto il successivo provvedimento della CVA del 17.02.10 di cui al C.U. n.541 del 22.01.10 con cui, verificato il mancato adempimento nel termine assegnato, la CVA rimetteva ai sensi dell'art.114 RG, gli atti al Consiglio Federale per i provvedimenti di cui all'art.125 RO;
- considerato che il provvedimento con cui la CVA rimette gli atti al Consiglio Federale pare essere stato assunto solo verso la AS Stella Azzurra, ma che va correttamente inteso come adottato anche verso il Signor D'Arcangeli poiché dalla lettura del dispositivo del lodo risulta che entrambi siano stati condannati in solido al pagamento delle spese di difesa e di funzionamento del Collegio e non risulta che il D'Arcangeli abbia provveduto;
- considerato che nel dispositivo del predetto lodo arbitrale, oltre agli obblighi di pagamento delle somme dovute a titolo di spese di funzionamento del Collegio e di spese di difesa delle parti ricorrenti, si ordina alla AS Stella Azzurra di reintegrare i Signori Virginio Mattoccia Gabriele Di Giovanni, Franco Corsi e Antonio Paporozzi nei rispettivi ruoli, all'interno della AS Stella Azzurra, e con efficacia retroattiva, senza altri obblighi di pagamento che non quelli già sopra indicati a titolo di spese;
- ritenuto che l'art.125 RO fa espressamente riferimento alle conseguenze dell'inadempimento agli obblighi di pagamento previsti nei lodi arbitrali, ma che in merito alla statuizione contenuta nel dispositivo del lodo e consistente nell'ordine di reintegrazione nei

rispettivi ruoli dei Signori Mattocchia, Di Giovanni, Corsi e Paporozzi, va comunque assegnato un termine alla AS Stella Azzurra per ottemperare al ridetto ordine e inviare presso la Federazione Italiana Pallacanestro, Ufficio Affiliazioni, gli atti dai quali risulti che sia stata data ottemperanza al ridetto ordine;

DELIBERA

- 1) dichiarare lo stato di morosità della A.S. Stella Azzurra e del tesserato Germano D'Arcangeli fissando il termine di giorni trenta decorrenti dall'invio del telegramma con cui viene data comunicazione del dispositivo della presente delibera per adempiere agli obblighi di pagamento nascenti dal lodo arbitrale Virginio Mattocchia + altri / Stella Azzurra e Germano D'Arcangeli.
 - In caso di mancato adempimento entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno per la società A.S. Stella Azzurra gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà per la società A.S. Stella Azzurra la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2010/2011.
 - In caso di mancato adempimento entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno per il tesserato Sig.Germano D'Arcangeli gli effetti previsti dall'art.114 del Regolamento di Giustizia.
- 2) Assegnare alla A.S. Stella Azzurra in persona dell'attuale Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, un termine di giorni trenta decorrenti dall'invio del telegramma con cui viene data comunicazione del dispositivo della presente delibera, per ottemperare all'ordine di reintegrazione dei signori Mattocchia Virginio, Gabriele Di Giovanni, Franco Corsi e Antonio Paporozzi, nei rispettivi ruoli e qualifiche come indicati nel dispositivo del lodo stabilendo che entro detto termine dovranno pervenire presso l'Ufficio Affiliazioni della FIP gli atti da cui risulti la detta reintegrazione. In difetto di ottemperanza gli atti verranno rimessi al Consiglio Federale per l'adozione degli ulteriori e conseguenti atti in base alla normativa federale applicabile.

DELIBERA N.348

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Nuova AMG Sebastiani Basket in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Bernardi Virginio / Nuova AMG Sebastiani Basket;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

- Dichiarare lo stato di morosità della società Nuovo AMG Sebastiani Basket fissando il termine dell'8.04.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bernardi Virginio/ AMG Sebastiani Basket.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2010/2011.

DELIBERA N.349

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Basket Livorno in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Pall.Virtus Roma/ Basket Livorno;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

- Dichiarare lo stato di morosità della società Basket Livorno fissando il termine dell'8.04.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pall.Virtus Roma / Basket Livorno.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2010/2011.

DELIBERA N.350

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Kavarich Djordie in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Kavarich Djordie / Cestistica Santeramo;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

- Dichiarare lo stato di morosità della società Cestistica Santeramo fissando il termine dell'8.04.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Cestistica Santeramo.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2010/2011.

DELIBERA N.351

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Pool Firenze in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Lambruschi Giovanni / ASD Pool Firenze;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

- Dichiarare lo stato di morosità della società ASD Pool Firenze fissando il termine dell'8.04.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lambruschi Giovanni / ASD Pool Firenze.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2010/2011.

DELIBERA N.352

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Vico C.Sebastian in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Vico C.Sebastian / Pall.Lago Maggiore;

visto l'art.42 del Regolamento di Giustizia nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena l'irrogazione di punti di penalizzazione;

DELIBERA

- Dichiarare lo stato di morosità della società Pall.Lago Maggiore fissando il termine dell'8.04.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Vico C.Sebastian / Pall.Lago Maggiore.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.
- In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2010/2011.

DELIBERA N.353

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la propria delibera n.295 assunta nella riunione del 16/17 dicembre 2009 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Manhattan Basket per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Mattarollo Daniele / Manhattan Basket;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2010/2011 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

- Accertato che la società Manhattan Basket non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.
- Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2010/2011 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.354

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la propria delibera n.296 assunta nella riunione del 16/17 dicembre 2009 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Nuova Pall.Novara per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Pianeta Basket Novara Ass.Dil / ASD Nuova Pall.Novara;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2010/2011 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

- Accertato che la società ASD Nuova Pall .Novara non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia,

trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

- Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2010/2011 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.355

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.297 assunta nella riunione del 16/17 dicembre 2009 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Bernabei Giulio / Basket Club Siracusa;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2010/2011 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

- Accertato che la società Basket Club Siracusa non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.
- Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2010/2011 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.356

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.298 assunta nella riunione del 16/17 dicembre 2009 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Basket Livorno per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Sbezzi Riccardo/ Basket Livorno;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare gli stati di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dalla stagione 2010/2011 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo;

DELIBERA

- Accertato che la società Basket Livorno non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.
- Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federale a partire dalla stagione 2010/2011 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N. 357

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza presentata dal Sig. Stefano Parisotto, tesserato quale giocatore della società CUS Udine, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Andrea Schina, tesserato quale giocatore della società Venezia Giulia per i fatti occorsi in data 31.10.09 in occasione dell'incontro Venezia Giulia – CUS Udine, incontro del campionato di serie C regionale;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

autorizzare il Sig. Stefano Parisotto, tesserato quale giocatore della società CUS Udine, ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del Sig. Andrea Schina tesserato quale giocatore della società Venezia Giulia per i fatti occorsi in data 31.10.09 in occasione dell'incontro Venezia Giulia – CUS Udine, incontro del campionato di serie C regionale.

DELIBERA N. 358

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista l'istanza presentata dal Sig. Marcello Gorno, tesserato quale giocatore della società Ebro Milano, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del sig. Paolo Giuliani, tesserato della società Kenfoster Monza per i fatti occorsi in data 24.10.09 in occasione dell'incontro Kenfoster Monza – Ebro Milano, incontro del campionato di serie C dilettanti girone B;

visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza;

DELIBERA

autorizzare il tesserato Sig. Marcello Gorno, tesserato quale giocatore della società Ebro Milano ad adire la M.O. ad adire la M.O. nei confronti del Sig. Paolo Giuliani tesserato della società Kenfoster Monza per i fatti occorsi in data 24.10.09 in occasione dell'incontro Kenfoster Monza – Ebro Milano, incontro del campionato di serie C dilettanti girone B.

DELIBERA N.359

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- ascoltata la relazione del Segretario della Com.Te.C., dott. Alessandro Annessa, in merito all'eventuale instaurazione di una procedura ex art.2409 Codice Civile nei confronti della società Nuova AMG Sebastiani Basket, qualora ne ricorressero le condizioni;
- ritenuto di dover valutare la sussistenza delle condizioni ed eventualmente affidare l'incarico di assistenza e difesa allo Studio Valori;

DELIBERA

affidare sin d'ora allo Studio Valori l'incarico di assistenza e difesa della FIP qualora si verificassero le condizioni per incardinare un ricorso ex art.2409 Codice Civile nei confronti della società Nuova AMG Sebastiani Basket.

DELIBERA N.360

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- tenuto conto che il Rappresentante della Consulta, sig. Enrico Ragnolini, nel corso della odierna seduta ha rappresentato la volontà espressa dai Comitati Regionali di assegnare l'organizzazione della manifestazione "Trofeo delle Regioni 2011" al Comitato Regionale Piemonte, stante lo svolgimento nella predetta regione di numerose manifestazioni che avranno luogo in occasione della celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

assegnare l'organizzazione della manifestazione "Trofeo delle Regioni 2011" al Comitato Regionale Piemonte.

DELIBERA N.361

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- considerato che il giorno 8 gennaio 2010 si è riunita a Milano la Commissione degli Onori del premio "Italia Basket Hall of Fame", al fine di individuare i personaggi che saranno sottoposti a votazione per l'assegnazione dei riconoscimenti per il 2010, nonché le personalità meritevoli di ricevere il premio "alla Memoria";
- ritenute le proposte avanzate dalla Commissione degli Onori meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

- ratificare le decisioni assunte dalla Commissione degli Onori, che ha individuato i personaggi, suddivisi nelle rispettive categorie e di seguito elencati, che saranno sottoposti a votazione per l'assegnazione dei premi "Italia Basket Hall of Fame" per l'anno 2010:

- CATEGORIA ATLETI – Franco Bertini, Achille Canna, Massimo Cosmelli, Carlo Guido Gatti, Massimo Masini, Gabriele Vianello
 - CATEGORIA ATLETE – Luigina Agostinelli, Rosetta Bozzolo, Lidia Gorlin, Wanda Sandon
 - CATEGORIA ALLENATORI – Gianni Asti, Antonio Costanzo, Giuseppe Guerrieri, Antonio Zorzi
 - CATEGORIA ARBITRI – Pasquale Ardito, Luciano Baldini, Bruno Duranti, Armando Pinto
 - CATEGORIA “UNA VITA PER IL BASKET” – Aldo Allievi, Amedeo Salerno, Valter Scavolini, Zelio Zucchi
- ratificare l’assegnazione dei riconoscimenti 2010, per la categoria “alla Memoria”, a Maurizio Martolini e Sergio Stefanini.

DELIBERA N.362

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerato che il giorno 8 gennaio 2010 si è riunita a Milano la Commissione degli Onori del premio “Italia Basket Hall of Fame”, al fine di individuare i personaggi che saranno sottoposti a votazione per l’assegnazione dei riconoscimenti per il 2010, nonché le personalità meritevoli di ricevere il premio “alla Memoria”;

preso atto che, nell’ambito di tale riunione, i membri della Commissione hanno ravvisato la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento per l’assegnazione del premio;

visto che è stato, inoltre, proposto l’inserimento nella Commissione degli Onori, del Sig. Santo Versace, in quanto personalità di assoluto valore e prestigio per il mondo della pallacanestro;

considerate le proposte di modifica al regolamento meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

- approvare, con effetto immediato, le modifiche al regolamento per l’assegnazione dei premi, nei punti e nelle modalità di seguito riportate:

Art. 4

Procedure di ~~nomina~~ votazione

(Delibera n.244 C.F. 9-10/02/2008 - Delibera n.25 C.F. 18/07/2009 – Delibera n.292 C.F. 16-17/12/2009 – Delibera n.XXX C.F. 5-6/3/2010)

La Commissione degli Onori si riunisce entro il 31 marzo di ogni anno per determinare una rosa di personaggi, suddivisi per le singole categorie, meritevoli di ricevere la preferenza. Una volta individuati, tali nomi saranno divulgati sul sito internet federale www.fip.it e si procederà alle votazioni.

Le preferenze dovranno pervenire entro il 31 agosto di ogni anno.

Il Regolamento prevede due sistemi di voto:

- A) voto dei Giurati**
- B) voto popolare**

Fanno parte della prima categoria, le seguenti cariche, che potranno esprimere le proprie preferenze esclusivamente attraverso il modulo in pdf, scaricabile dal sito internet www.fip.it,

clickando sul link relativo alla Hall of Fame, che dovrà essere riempito ed inviato alla Segreteria dell'Area Marketing – Eventi – Comunicazione della FIP:

~~Alla Segreteria dell'Area Marketing Eventi Comunicazione dovranno pervenire entro il 31 maggio di ogni anno, i moduli relativi alle proposte di candidatura.~~

~~Le varie candidature possono essere presentate, attraverso il relativo modulo, da:~~

- Presidente Federale in carica
- Vice Presidenti Federali in carica
- Consiglieri Federali in carica
- Segretario Generale FIP in carica
- Revisori dei Conti in carica
- Ex Presidenti Federali
- Ex Consiglieri Federali
- Ex Revisori dei Conti Federali
- Ex Segretari Generali FIP
- Presidenti Onorari FIP
- Presidenti dei Comitati Regionali in carica
- Atleti/e ed ex atleti/e azzurri/e, che abbiano conquistato almeno una medaglia in un campionato europeo di categoria, o mondiale o ai giochi olimpici (in nazionale)
- Allenatori o ex allenatori di squadre nazionali maschili o femminili, che abbiano conquistato almeno una medaglia in un campionato europeo di categoria o mondiale o ai giochi olimpici
- Allenatori tesserati per una Società di Serie A maschile e di Serie A femminile, nella stessa stagione sportiva in cui si assegna il premio
- Arbitri internazionali in attività
- Ex arbitri internazionali
- Giornalisti professionisti in attività
- Presidenti di Lega in carica
- Ex Presidenti di Lega
- Presidente del C.I.A.
- Ex Presidenti del C.I.A.
- Presidente del C.N.A.
- Ex Presidenti del C.N.A.

Fanno invece parte della seconda categoria (voto popolare) tutti gli appassionati che esprimeranno la loro preferenza (una per ogni categoria), esclusivamente attraverso l'area sondaggi, all'interno del sito www.fip.it.

A seguito di tali votazioni, il personaggio, per ciascuna categoria, che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei tifosi, potrà disporre di un voto aggiuntivo.

~~Ogni persona appartenente alle categorie sopraindicate potrà inviare un solo modulo all'anno, alla Segreteria dell'Area Marketing Eventi Comunicazione della FIP.~~

~~Al termine della prima riunione della Commissione degli Onori, tramite il sito www.fip.it, tutti gli appassionati, a prescindere dalle categorie sopra indicate, potranno esprimere le loro preferenze inviando la scheda debitamente compilata alla Segreteria dell'Area, scegliendo esclusivamente fra i personaggi indicati dalla Commissione.~~

~~A seguito di tali votazioni, il personaggio che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei tifosi, potrà disporre di un voto aggiuntivo.~~

Saranno sottoposti alla valutazione della Commissione degli Onori solamente candidati che avranno avuto almeno cinque voti, nell'anno di competenza.

Tali proposte hanno validità esclusivamente per l'anno durante il quale vengono formulate.

Art. 5

Commissione degli Onori

(Delibera n.244 C.F. 9-10/02/2008 - Delibera n.25 C.F. 18/07/2009 – Delibera n.119 C.F. 26/09/2009 - Delibera n.292 C.F. 16-17/12/2009 - Delibera n.XXX del C.F. del 5-6/03/2010)

La Commissione degli Onori è composta da un Presidente, da ~~sette~~ **otto** Componenti e da un Segretario.

DELIBERA N.364

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- considerato che l'art.15 del Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori prevede che gli allenatori tesserati che abbiano svolto attività, con almeno 25 anni di anzianità di tessera, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati Allenatori Benemeriti dal Consiglio Federale su proposta del Presidente C.N.A.;
- considerate le proposte pervenute dai Presidenti dei Comitati Regionali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, relativamente alla nomina degli Allenatori Benemeriti;
- sentito il parere favorevole espresso dal Presidente C.N.A., Ing. Giovanni Piccin;
- ritenuta la proposta del Presidente C.N.A. meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di concedere agli allenatori Gramenzi Franco, Lo Magro Luigi, Melara Domenico, Artico Giuseppe, Peroni Nicola, Zanon Vanni, Gianni Roberto, Foglio Michele, Meneguzzo Massimo, Pellegrini Stefano, Asti Gianni, Di Turi Pietro, Meloni Antonio, Virgilio Carlo, Fantoni Paolo, Frosoni Luigi e Giomo Augusto la qualifica di Allenatore Benemerito.

DELIBERA N.365

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto il Regolamento della Coppa Italia dei campionati nazionali di serie A, B e C dilettanti, deliberato con delibera n.37–Comunicato Ufficiale n.62 del 18 luglio 2009 – Consiglio Federale n.1, in cui vengono stabiliti i criteri per la qualificazione alle fasi finali di Coppa Italia;
- visti i risultati della prima fase di Coppa Italia;
- preso atto della classifica al termine del girone di andata dei Campionati nazionali maschili dilettanti;
- esaminata la richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Pallacanestro, in data 18 febbraio 2010 con la quale chiede l'integrazione al regolamento di Coppa Italia di serie A Dil., B Dil., come da documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera;

considerato il parere favorevole espresso dal Settore Agonistico;

ritenute la proposta presentata meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

Di integrare il regolamento della Coppa Italia di serie A Dil., B Dil. per lo svolgimento della seconda ed ultima fase della competizione, come da documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.

RINUNCIA ALLA COPPA ITALIA

In caso di rinuncia alla Fase Finale della Coppa Italia della Lega Nazionale Pallacanestro 2008/2009 alla Società in difetto verrà applicato quanto disposto dall'articolo 121 e seguenti del Regolamento Esecutivo, con l'eccezione del diritto alla partecipazione che, in caso di rinuncia preventiva, comunicata alla lega Nazionale Pallacanestro e alla FIP Settore Agonistico, verrà trasmesso alla Società classificata in ordine immediatamente successivo di classifica.

La sanzione comminata che deve essere versata alla Lega Nazionale Pallacanestro:

Per la rinuncia preventiva, comunicata entro il 14 febbraio 2009, alla partecipazione alla Coppa Italia e Summer Cup si applica l'art. 108 R.E.-Comma D.

Gli importi delle multe per la rinuncia sono stati fissati come di seguito riportato:

Serie A Dil. € 2.000,00 (duemila/00)
Serie B Dil. € 950,00 (novecentocinquanta/00)
Serie C Dil. € 850,00 (ottocentocinquanta/00)

Per la rinuncia o ritiro successivi al 14 febbraio 2009 si applicano gli articoli che vanno dal 115 al 123 compreso del R.E.

Gli importi delle multe per la rinuncia o ritiro sono stati fissati come di seguito riportato:

Serie A Dil. € 8.000,00 (ottomila/00)
Serie B Dil. € 3.800,00 (tremilaottocento/00)
Serie C Dil. € 3.350,00 (tremilatrecentocinquanta/00)

FINAL FOUR Serie A Dilettanti

Partecipano n° 4 squadre e precisamente:

- le squadre vincenti i due concentramenti disputati nel precampionato;
- le squadre classificate al termine del girone di andata al primo posto di ognuno dei due gironi.

Nell'ipotesi che una delle qualificate abbia passato il turno nel precampionato sarà ammessa la Società classificata in ordine immediatamente successivo di classifica.

Per dirimere eventuali situazioni di parità al termine del girone di andata, si farà riferimento ai vigenti regolamenti federali.

La formula si articola in:
semifinali e finali.

Il tabellone delle semifinali sarà oggetto di sorteggio.
Le gare si svolgeranno in sede da stabilire.

Semifinali - Giovedì 01/04/2010

Gara 1: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata
Gara 2: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Finale - Venerdì 02/04/09

Finale 1° posto: vincente gara 1 - vincente gara 1

FINAL EIGHT Serie B Dilettanti

Partecipano n° 8 squadre e precisamente:

- le squadre vincenti i quattro concentramenti disputati nel precampionato;
- la squadra classificata al termine del girone di andata al primo posto di ognuno dei quattro gironi.

Per dirimere eventuali situazioni di parità al termine del girone di andata, si farà riferimento ai vigenti regolamenti federali.

Nell'ipotesi che una delle qualificate abbia passato il turno nel precampionato sarà ammessa la Società classificata in ordine immediatamente successivo di classifica.

Il tabellone dei quarti di finale e delle semifinali sarà oggetto di sorteggio.

La formula si articola in:

Quarti, semifinali e finali.

Il tabellone dei quarti di finale e delle semifinali sarà oggetto di sorteggio.

Le gare si svolgeranno in sede da stabilire.

Quarti di finale - Mercoledì 31/03/2010

Gara 1: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Gara 2: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Gara 3: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Gara 4: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Semifinali - Giovedì 01/04/2010

Gara 5: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Gara 6: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Finale - Venerdì 02/04/09

Finale 1° posto: vincente gara 5 - vincente gara 6

FINAL EIGHT Serie C Dilettanti

Partecipano n° 8 squadre e precisamente le compagini classificate al termine del girone di andata al primo posto di ognuno degli otto gironi.

Per dirimere eventuali situazioni di parità al termine del girone di andata, si farà riferimento ai vigenti regolamenti federali.

La formula si articola in:

Quarti, semifinali e finali.

Il tabellone dei quarti di finale e delle semifinali sarà oggetto di sorteggio.

Le gare si svolgeranno in sede da stabilire.

Quarti di finale - Mercoledì 31/03/2010

Gara 1: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Gara 2: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Gara 3: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Gara 4: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Semifinali - Giovedì 01/04/2010

Gara 5: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Gara 6: formazione sorteggiata - formazione sorteggiata

Finale - Venerdì 02/04/2010

Finale 1° posto: vincente gara 5 - vincente gara 6

DELIBERA N.366

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.97, assunta dal Presidente Federale in data 17 febbraio 2010, con la quale sono stati nominati, a far data dal 30 gennaio 2010, i Componenti dell'Ufficio Giustizia e Commissione Giudicante del Comitato Regionale Sicilia per il Quadriennio Olimpico 2009/2012 nelle persone di:

Ufficio Giustizia:

Giudice Sportivo: Antonio Scordo

Sostituto: Ottaviano Pavone

Commissione Giudicante

Presidente: Giovanni Roberto Denaro

Componenti: Marcello Avellone – Giuseppe De Francisci – Valerio Duca – Lorenzo Pucci

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.97, assunta dal Presidente Federale in data 17 febbraio 2010.

DELIBERA N.367

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

esaminata la richiesta del Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna Sig. Giancarlo Galimberti con la quale propone di assegnare la qualifica di Presidente Onorario del Comitato Provinciale di Ravenna al Sig Giovanni Massari;

visti i verbali del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna e del Comitato Provinciale Ravenna con i quali veniva proposto che al Presidente uscente Sig. Giovanni Massari venisse riconosciuta la nomina di Presidente Onorario del Comitato Provinciale di Ravenna;

ritenuta la richiesta un giusto riconoscimento per l'attività svolta negli anni di Presidenza del Comitato Provinciale nonché per il grande impegno con cui ha sostenuto e divulgato la Pallacanestro nella Provincia di Ravenna;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Dott. Gaetano Laguardia;

ritenuta la proposta formulata dal Presidente Regionale Sig. Giancarlo Galimberti meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di conferire al Sig. Giovanni Massari la nomina di "Presidente Onorario" del Comitato Provinciale di Ravenna.

DELIBERA N.368

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare l'art. 36 comma 3 dello Statuto federale con il quale il Consiglio Federale ha la facoltà di nominare, nelle Province nelle quali ha sede un Comitato Regionale, un Delegato Provinciale con il solo compito di rappresentare la FIP nelle sedi provinciali competenti;
- considerato il volume di attività svolta nei Comitati Regionali e la conseguente necessità di disporre di un rappresentante che supporti il Presidente Regionale nella gestione dell'attività territoriale;
- preso atto della proposta presentata dal Presidente del Comitato Regionale Puglia Sig.ra Margherita Gonnella di nominare il Sig.Vito Altieri Delegato Provinciale presso il Comitato Regionale Puglia fino al termine del Quadriennio Olimpico 2009/2012;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Dott. Gaetano Laguardia;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente Regionale Puglia, Sig.ra Margherita Gonnella, meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare il Sig. Vito Altieri Delegato Provinciale presso il Comitato Regionale Puglia fino alla scadenza del corrente Quadriennio Olimpico.

DELIBERA N.369

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- preso atto della lettera inviata dall'avv. Ivan Laguardia al Presidente del Comitato Regionale Lazio con cui rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di Componente della Commissione Giudicante Regionale a causa della incompatibilità venutasi a creare con l'assunzione dell'incarico di Procuratore dell'Ufficio di Procura Antidoping del CONI;
- esaminata la nota inviata dal Presidente del Comitato Regionale Lazio, Sig. Roberto Abbate con la quale propone, a seguito delle dimissioni presentate dall'Avv. Ivan Laguardia, di nominare quale Componente della Commissione Giudicante Regionale la Dott.sa Isabella Panacchia fino al termine del Quadriennio Olimpico 2009/2012;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Dott. Gaetano Laguardia;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente Regionale Lazio Sig. Roberto Abbate meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- prendere atto delle dimissioni presentate dall'avv. Ivan Laguardia dall'incarico di Componente della Commissione Giudicante Regionale;
- di nominare fino al termine del Quadriennio Olimpico 2009/2012 la Dott.sa Isabella Panacchia Componente della Commissione Giudicante Regionale Lazio, in sostituzione del dimissionario Avv. Ivan Laguardia.

DELIBERA N.370

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- preso atto delle dimissioni presentate dalla Sig.ra Federica Repetto dall'incarico di Giudice Sportivo Sostituto del Comitato Regionale Liguria;
- esaminata la nota inviata dal Presidente del Comitato Regionale Liguria, Sig. Alberto Bennati, con la quale propone:
- di nominare il Sig. Sandro Rogai, Componente della Commissione Giudicante Regionale, Sostituto Giudice Sportivo, in sostituzione della dimissionaria Sig.ra Federica Repetto;
 - di nominare il Sig. Maurizio Ratenni Componente della Commissione Giudicante Regionale in sostituzione del Sig. Sandro Rogai;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Dott. Gaetano Laguardia;
- ritenuta la proposta formulata dal Presidente Regionale FIP Liguria Sig. Alberto Bennati meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- di nominare il Sig. Sandro Rogai, Componente della Commissione Giudicante Regionale, sostituto Giudice Sportivo in sostituzione della dimissionaria Sig.ra Federica Repetto;
- di nominare il Sig. Maurizio Ratenni Componente della Commissione Giudicante Regionale per il Quadriennio Olimpico 2009/2012, in sostituzione del Sig. Sandro Rogai.

DELIBERA N.371

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- esaminata la nota inviata dal Presidente del Comitato Regionale Basilicata, Sig. Francesco Liguori con la quale richiede, a parziale integrazione della attuale composizione dell'Ufficio Gara, di nominare la Sig.ra Maria Raffaella Losenno Componente dello stesso fino al termine del biennio sportivo 2009/2011;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Dott. Gaetano Laguardia;
- ritenuta la richiesta formulata dal Presidente Regionale Basilicata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare la Sig.ra Maria Raffaella Losenno Componente dell'Ufficio Gare del Comitato Regionale Basilicata per il biennio sportivo 2009/2011.

DELIBERA N.372

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'art. 4 del nuovo Regolamento Sanitario approvato dalla Giunta Nazionale del CONI del 25 Maggio 2009 con delibera n.122 – Medico Federale e Medici addetti alle Squadre Nazionali;
- individuati dal Medico Federale, Dr.Sandro Senzameni, i medici riportati nell'elenco allegato, quali persone idonee a ricoprire tale incarico per l'anno 2010;
- acquisito il parere favorevole dei Responsabili dei Settori Squadre Nazionali;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, nei termini indicati nell'articolo 4 del Regolamento Sanitario, i Medici indicati nell'elenco allegato, quali medici addetti alle Squadre Nazionali per l'anno 2010.

MEDICI ADDETTI ALLE SQUADRE NAZIONALI 2010

- | | | |
|-----|--------------------------|-------------|
| 1. | ACQUATI Matteo | U18 M |
| 2. | BARBIERI Roberto | U20 M |
| 3. | BERARDI Alberto | U20 m |
| 4. | BILLI Andrea | Senior M |
| 5. | BONDI Stefano | U20 M |
| 6. | CAPURRO Renato | U15 M |
| 7. | CELLOCCO Paolo | Senior F |
| 8. | CIARDO Roberto | Senior F |
| 9. | CIRILLO Gabriele | U16 M |
| 10. | CORTINA Raffaele | Senior M |
| 11. | FABBRINI Roberto | Senior F |
| 12. | FAIOLA Fabio | U15 F – U14 |
| 13. | FRAINETTI Antonio | Senior M |
| 14. | GALLOPPI Vincenzo | Senior F |
| 15. | GUZZINI Matteo | U18 F |
| 16. | LABIANCA Luca | U20 M |
| 17. | MARCANGELI Guido | U15 F |
| 18. | NOBILI Chiara | U16 F |
| 19. | PAMICH Tamara | Senior F |
| 20. | PIZZA Gianni | Senior M |
| 21. | SCREMIN Alberto | U18 M |
| 22. | SORACE Giampiero | P.Q.N. |
| 23. | TETTAMANTI Pier Giuseppe | U17 M |
| 24. | TOPA Domenico | U18 F |
| 25. | VETRANO Mario | P.Q.N. |

DELIBERA N.373

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.247 assunta nella riunione del 4 aprile 2009, con la quale è stato nominato, tra gli altri, il sig. Alessandro Blasi segretario del Consiglio Direttivo del Settore Minibasket, fino al termine della stagione sportiva 2010/2011;

tenuto conto che per esigenze di servizio il sig. Alessandro Blasi è stato collocato presso l'Ufficio Affiliazioni con la conseguente decadenza dell'incarico sopraindicato;

DELIBERA

prendere atto della decadenza dell'incarico di Segretario del Consiglio Direttivo del Settore Minibasket del sig. Alessandro Blasi.

DELIBERA N.374

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.286, assunta nella riunione del 15 – 16 maggio 2009, con la quale è stato recepito in nuovo regolamento FIBA in vigore a partire dall'anno sportivo 2010/2011;

vista la propria delibera n.278 assunta nella riunione del 16 e 17 dicembre 2009, con la quale si autorizzava solo per i campi non di nuova costruzione dove si svolge esclusivamente attività regionale e solo per l'anno sportivo 2010/2011, la possibilità di disegnare il nuovo campo sulla tracciatura del vecchio;

considerato che l'applicazione della deliberazione sopraccitata comporta una non conformità dei campi di gioco utilizzati da Società partecipanti al medesimo Campionato;

considerato altresì che le doppie tracciature, unitamente alle tracciature delle altre discipline sportive, comportano possibili disguidi di natura tecnica nel corso delle fasi di gioco;

ritenuto pertanto opportuno applicare la nuova normativa stabilita dalla FIBA sulle tracciature dei campi a tutti i campionati senza eccezioni;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di annullare gli effetti della delibera n. 278 assunta nella riunione del 16 e 17 dicembre 2009, ripristinando integralmente la precedente delibera n. 286 C.U. n.917 Consiglio Federale n.6 del 18 maggio 2009, per effetto della quale, a partire dalla stagione sportiva 2010/2011, tutti i Campionati Federali dovranno disputarsi su campi con le nuove tracciature previste dalla FIBA.

DELIBERA N.375

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.96, assunta dal Presidente Federale in data 2 febbraio 2010, con la quale è stato approvato il piano di risanamento presentato dalla società Pol. Dil. 2094 Civitavecchia (cod.FIP 050719) che prevede il versamento di n.22 rate mensili pari ad € 300,00 cadauna, per un totale di € 6.536,54, comprensivo del debito societario e del centro Minibasket, a condizione che la società Pol.Dil.2094 Civitavecchia si riaffili entro i termini previsti dalle normative federali;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.96, assunta dal Presidente Federale in data 2 febbraio 2010.

DELIBERA N.376

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che l'Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società A.S. Dil. Basket Club (Cod. Fip 004909) in relazione al mancato adempimento dei contributi relativi al tesseramento degli atleti svincolati;

visto l'art.125, comma 2 del Regolamento Organico nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena revoca della affiliazione dalla Federazione della società morosa, con effetto decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali;

DELIBERA

Dichiarare lo stato di morosità della società A.S. Dil. Basket Club (Cod. Fip 004909) fissando il termine del 06.04.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute verso la FIP. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine indicato, conseguirà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali con effetto immediato.

DELIBERA N.377

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che l'Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Basket City (Cod. Fip 044102) in relazione al mancato adempimento dei contributi federali verso il Comitato Provinciale di Sassari relativi alla stagione sportiva 2008/2009;

visto l'art.125, comma 2 del Regolamento Organico nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena revoca della affiliazione dalla Federazione della società morosa, con

effetto decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali;

DELIBERA

Dichiarare lo stato di morosità della società Basket City (Cod. Fip 044102) fissando il termine del 06.04.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute verso la FIP. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine indicato, consegnerà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali con effetto immediato.

DELIBERA N.378

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che l'Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Asd Magic Basket Broccostella (Cod. Fip 050608) in relazione al mancato adempimento dei contributi relativi al tesseramento degli atleti svincolati;

visto l'art.125, comma 2 del Regolamento Organico nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena revoca della affiliazione dalla Federazione della società morosa, con effetto decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali;

DELIBERA

Dichiarare lo stato di morosità della società Asd Magic Basket Broccostella (Cod. Fip 050608) fissando il termine del 06.04.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute verso la FIP. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine indicato, consegnerà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali con effetto immediato.

DELIBERA N.379

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che l'Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Fitlife (Cod. Fip 051515) in relazione al mancato adempimento dei contributi federali relativi alla stagione sportiva 2008/2009;

visto l'art.125, comma 2 del Regolamento Organico nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena revoca della affiliazione dalla Federazione della società morosa, con effetto decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali;

DELIBERA

Dichiarare lo stato di morosità della società Fitlife (Cod. Fip 051515) fissando il termine del 06.04.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute verso la FIP. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine indicato, consegnerà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali con effetto immediato.

DELIBERA N.380

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che l'Ufficio Contabilità Affiliate e Tesserati ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società A. Dil. Olympia Basket Comiso (Cod. Fip 015333) in relazione al mancato adempimento dei contributi relativi al tesseramento degli atleti svincolati;

visto l'art.125, comma 2 del Regolamento Organico nel quale si prevede che la società dichiarata morosa debba adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio Federale pena revoca della affiliazione dalla Federazione della società morosa, con effetto decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali;

DELIBERA

Dichiarare lo stato di morosità della società A. Dil. Olympia Basket Comiso (Cod. Fip 015333) fissando il termine del 06.04.2010 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute verso la FIP. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine indicato, consegnerà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali con effetto immediato.

DELIBERA N.381

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal Legale rappresentante della Società A.S.D. PINK BASKET (cod. FIP 051905) iscritta al campionato di Serie Under 14 Femm. e che intende diventare Società Satellite della Società A.DIL. LEO BASKET TERNI (cod. FIP 001062) partecipante al campionato C Dil. / Serie B Femm.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114/bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.D. PINK BASKET (cod. FIP 051905) ad essere satellite della A.DIL. LEO BASKET TERNI (cod. FIP 001062).

DELIBERA N.382

Il Consiglio Federale,

visto lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal Legale rappresentante della Società UMBRIA BASKET SCHOOL A.S.D. (cod. FIP 052066) iscritta al campionato di Serie Under 13 Masch. e che intende diventare Società Satellite della Società BASKET FOLIGNO S.S. DIL. ARL (cod. FIP 001399) partecipante al campionato C Dil.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114/bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società UMBRIA BASKET SCHOOL A.S.D. (cod. FIP 052066) ad essere satellite della BASKET FOLIGNO S.S. DIL. ARL (cod. FIP 001399).

DELIBERA N.383

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata dal Legale rappresentante della Società GINNASTICA FORTITUDO A.S.D. (cod. FIP 039117) iscritta al campionato di Serie 1° Div. Masch. e che intende diventare Società Satellite della Società CVD BASKET CLUB A.DIL. (cod. FIP 002111) partecipante al campionato D reg.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114/bis R.O.;

DELIBERA

di autorizzare la Società GINNASTICA FORTITUDO A.S.D. (cod. FIP 039117) ad essere satellite della CVD BASKET CLUB A.DIL. (cod. FIP 002111).

DELIBERA N.384

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione ASD UNIONE CEST. PIACENTINA (cod. FIP 035912) con sede in PIACENZA, iscritta al campionato SERIE B dilettanti;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 comma 3) del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da ASD UNIONE CEST. PIACENTINA a ASD UNIONE CEST. PIACENTINA SSD.R.L. con sede in PIACENZA, VIA MANDELLI, 4/c.

DELIBERA N.385

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.s.d. POLISPORTIVA CONCORDIA (cod.FIP 046921) iscritta al campionato Serie B Femm. in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.136 R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla A.s.d. POLISPORTIVA CONCORDIA (cod. FIP 046921) da SAN VITO AL TAGLIAMENTO a SESTO AL REGHENA(PN) - 33079 Via Cardinal Barbo 3 e di svolgere l'attività c/o Sesto al Reghena.

DELIBERA N.386

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.D. G.S. DINAMIS (cod. FIP 051143) iscritta al campionato 1° Div. Masch. in merito al trasferimento di sede;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.136 R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla A.D. G.S. DINAMIS (cod. FIP 051143) da PAESE a PONZANO VENETO(TV) - 31050 Via Cicogna 5/C e di svolgere l'attività c/o A.S.D. Playlife Sports.

DELIBERA N.387

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società A.D. G.S. DINAMIS (cod. FIP 051143) iscritta al campionato 1° Div. Masch., in merito al cambio di denominazione;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 R.O. comma 1 e 2;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.D. G.S. DINAMIS a A.S.D. Playlife Sports (cod. FIP 051143).

DELIBERA N.388

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;
- visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;
- esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;
- considerato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
051780	CA	RC	ASD GIOCOBASKET GIO E GIO	VIA CAPORALE SPRIZZI TV IV, 6	PALMI
051826	EM	RA	ASD ATLAS PRO BASKET RAVENNA	VIA MARIO MONTANARI 32	RAVENNA
051834	SO	ME	ASD LIONS BASKET MESSINA	VIA CANOA N. 60	MESSINA
051838	LO	PV	A.S.D. PRO VIGEVANO PARONA	VIA DE ROSA	VIGEVANO
051849	CM	SA	A.D. POLISP. CAMPUS GROUP	VIA G. MURAT N. 34	VALLO DELLA LUCANIA
051857	LO	VA	A.S.D. DRAGHI GORLAZY	VIA BIRAGO 12/B	GORLA MAGGIORE
051859	PU	BA	ASD VIRTUS BITONTO	VIA PETRARCA 54	BITONTO
051862	LO	MI	ASD SRL P. S. DONATO MILANESE	VIA TRIESTE 47	SAN DONATO MILANESE
051864	SA	SS	ASD RUSTAM BASKET	VIA ALAGON 2/A	SASSARI
051866	SO	PA	ASD POL EUROPA MONTELEPRE	VIA C. DI BELLA N. 188	MONTELEPRE
051876	LA	FR	A.S.D. BASKET ISOLA LIRI	VIA ROMA 198	ISOLA DEL LIRI
051891	PU	BR	GALAXY BRINDISI BASKET	VIA DALMAZIA 7	BRINDISI
051894	PU	BA	ASD NEW BASKET BARLETTA	VIA LOVERO, 4	BARLETTA
051897	LO	PV	ASD PHOENIX IRIA BASKET	VIA PERUGINO 7	VOGHERA
051900	PU	BA	ASD CESTISTICA ANDRIA	VIA NAPOLI, 65	ANDRIA
051903	EM	BO	ASD IMA BASKET	VIA JACOPO DELLA QUERCIA 5	BOLOGNA
051907	LO	MI	ASD VIRTUS VEDANO	VIA PASCOLI 19	VEDANO AL LAMBRO
051909	EM	RE	ASD SLAM DRUNK	VIA SESSI 2	REGGIO NELLEMLIA
051913	CM	NA	A.S.D. NEAPOLIS BASKET	VIA POSILLIPO 69 P.CO PRIMAVER	NAPOLI
051915	EM	RN	BK SPONTRICCIOLO RICCIONE ASD	VIA SALUZZO 38	RICCIONE
051916	SA	SS	A. D. PALLACANESTRO TAVOLARA	VIA TAVOLARA, 16	OLBIA
051917	SO	PA	ASD NEW TEAM BASKET	VIA P.PE AMEDEO N. 4	PARTINICO
051919	SO	PA	ASD LEONARDO DA VINCI BK	VIA PV 46 N. 264	PALERMO
051920	SO	SR	ASD IL SORRISO	VIA S. LEONARDO N. 5	PRIOLO GARGALLO
051928	CM	NA	ASD AMICIZIA E SPORT STABIA	VIALE EUROPA N.11	CASTELLAMMARE DI STABIA
051931	LO	LO	POL. FULGOR LODI VECCHIO	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	LODI VECCHIO
051933	PU	BA	ASD BASKET MOLA 2009	VIA E. TOTI, 102	MOLA DI BARI
051934	PU	BA	ASD OLYMPIA	VIA BOCCACCIO, 59	ANDRIA
051936	LO	LC	POL. 2001 OR CHIUSOMAGGIAN ASD	VIA ZELIOLI 13	LECCO
051938	EM	PR	LA 3B SORBOLO ASD	VIA FIRENZE 15	SORBOLO
051949	SO	CT	PGS FIDES CATANIA A.S.D.	VIA FULCI TRAV. VIA ETNEA 13	CATANIA
051958	SO	PA	POL. CASTELBUONESE ASS. DIL.	VIA DAFNI N. 9	CASTELBUONO
051959	SO	AG	ASD NUOVA PALLAC. RACALMUTO	VIALE HAMILTON N. 50	RACALMUTO
051964	SO	TP	POL. PAIDEIA A. S. D.	VIA G. B. FERRIGNO PAL. D	CASTELVETRANO
051966	PU	BA	ASD NEW DREAM TEAM	VIA LIBERTA, 33	BARLETTA
051970	SO	CL	A S D POL. MAZZARINO 2009	VIA CALTANISSETTA N. 18	MAZZARINO
051972	EM	FE	ASD BASKET POMPOSA ROCKERS	VIA BRUNO BUOZZI 48	CODIGORO
051979	SO	SR	ASD BASKET LIONS LEONTINOI	VIA CIRO MENOTTI N. 7	LENTINI
051981	BA	PZ	A.S.D. PLAY BASKET MELFI	VIA S. PERTINI ,10	MELFI
051982	SO	TP	ALPD FORTITUDO BUSETO P.LO	VIA FIRENZE 137	BUSETO PALIZZOLO
051987	CM	BN	asd PALLACANESTRO DUGENTA	VIA NAZIONALE 21	DUGENTA
051989	LO	MI	SSD ACQUAMARINA SEGRATE SRL	RESIDENZA PONTI 4	SEGRATE
051990	SO	PA	ASD FORTITUDO BALESTRATE	VIA S. CATERINA DA SIENA 18	BALESTRATE
051991	SO	PA	ASD PARTINICO BASKET	VIA A. DE GASPERI N. 51	PARTINICO
051997	VE	PD	A.S.D. P & T BASKET	VIA ROMA, 11 / 13 A	PIOMBINO DESE
051999	CA	CS	ASS.SP. DIL. MATCH BALL	VIA LUNGOMARE S.N.C.	PAOLA

052001	CM	NA	A.D. POLISPORTIVA PARTENOPE	VIA RICCARDO FILANGIERI N.1	NAPOLI
052005	EM	BO	ASD TWELVE MONKEYS	VIA MILANO 7	SAN LAZZARO DI SAVENA
052006	SA	CA	ASD MISTRAL	VIA DELLE GREGGI 13	CAGLIARI
052010	CA	CS	A.C.DIL. VIRTUS SPEZZANO	VIA MANIN 18	SPEZZANO ALBANESE
052012	PU	FG	ASD FENICE BASKET FOGGIA	VIA E. MASI 35	FOGGIA
052013	AB	PE	ASD PALLACANESTRO PIANELLA	VIA MARTIRI UNGHERESI 1	PIANELLA
052014	PU	LE	ASD MAGIK COPERTINO	VIA R. SANZIO	COPERTINO
052016	SO	PA	GM BASKET ACADEMY A.S.D.	VIA BELMONTE CHIAVELLI N. 1	PALERMO
052020	LO	BG	A.S.D. CISERANO BASKET	VIA CIRCONVALLAZIONE SUD 38	CISERANO
052022	CA	CS	A. DIL. SAVUTO BASKET	VIA RAFFAELE NICOLETTI 3	ROGLIANO
052023	PU	FG	ASD ANFFAS ORTA NOVA	VIA TRATTURO INCORONATA 19	ORTA NOVA
052024	CM	NA	A.D. PALL.OTTAVIANO VESUVIERS	PIAZZA PIEDITERRA N.10	OTTAVIANO
052026	CM	NA	A.S.D. SACRO CUORE	VIA PIRANDELLO 35	VOLLA
052030	VE	VE	A.S.D. BASKET CLUB MESTRE	VIA FORTE MARGHERA, 195/C	MESTRE
052031	VE	TV	A.S.D. DUOMO FOLGORE TV	VIA OLIVI, 15	TREVISO
052036	PU	BA	VIRTUS PALLACANESTRO ADELFFIA	VIA S. MARIA DELLA STELLA, 17	ADELFFIA
052037	PI	NO	ASD OLD BASKET NOVARA	VIA F.LLI DANDOLO 5	NOVARA
052041	EM	RE	ASD SPORT CLUB CASINA	VIA CADUTI DELLA LIBERTA' 17	CASINA
052045	EM	BO	ASD BASKET HANDICAP	VIA F.MALAGUTI 19	BOLOGNA
052046	PI	TO	A.S.D. 5 PARI	VIA BEINETTE 8	TORINO
052047	SO	CL	A.C.S.D. A. IPPOLITO	VIA ROMA N. 81	SANTA CATERINA VILLARMOSSA
052050	EM	FO	A.S.D. FLUIDIFIKAS	VIA F.A. PISTOCCHI 10	FORLI
052062	PU	FG	ASD DREAM BASKET MANFREDONIA	VIA S. DOMENICO SAVIO 88	MANFREDONIA
052064	SO	PA	A. POL. DIL. FLOWER SPORT	VIA SACCO E VANZETTI N. 13	PALERMO
052065	VE	VR	C M B ALPO ASD	VIA PIAZZOLA	VILLAFRANCA DI VERONA
052066	UM	PG	UMBRIA BASKET SCHOOL A.S.D.	LOC. SANTO PIETRO	FOLIGNO
052068	CM	NA	A.P.D. ART E. BORRELLI	VIA SCAFATI N.34	SANTA MARIA LA CARITA
052070	MA	PS	POLISP. DIL. PESARO SPORTS	VIA MARCONI, 57	PESARO
052073	LO	BS	ASS.SPORTIVA DIL. SKYMAX	VIA DEL RIO 12/C	ROE VOLCIANO
052075	CM	SA	A.S.D. GINNICA DON BOSCO	VIA PRINCIPE AMEDEO N. 143	CAVA DE TIRRENI
052076	MA	AP	ASD RIVIERA BASKET	VIA SAN GIACOMO, 29	SAN BENEDETTO DEL TRONTO
052080	PI	VC	VERCELLI BUGS A.S.D.	PIAZZA MAZZINI 4	VERCELLI
052081	EM	RN	A.S.D. PALLACANESTRO RIMINI	VIA ROMA 102 SCALA A	RIMINI
052083	LO	BS	A.S.D. ALFA BK DESENZANO D.G.	VIA S.A. MERICI 46	DESENZANO DEL GARDA
052085	CM	CE	A.S.D. PALL. SAN NICOLA 2010	VIA MATTEOTTI N.12	SAN NICOLA LA STRADA
052090	MA	AN	ASD FENICE BASKET SENIGALLIA	VIA ADRIATICA NORD, 17	SENIGALLIA

Roma, 6 marzo 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(Maurizio Berteà)

